



STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità dell'Unione
- Articolo 3 Obiettivi programmatici
- Articolo 4 Principi
- Articolo 5 Criteri generali di azioni
- Articolo 6 Diritti e valori fondamentali
- Articolo 7 Sviluppo civile e sociale
- Articolo 8 Sviluppo economico
- Articolo 9 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
- Articolo 10 Sede, stemma e gonfalone
- Articolo 11 Durata
- Articolo 12 Recesso

TITOLO II - COMPETENZE

- Articolo 13 Oggetto
- Articolo 14 Procedimento per il trasferimento delle competenze

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

- Articolo 15 Organi e status

Capo II - Il Consiglio

- Articolo 16 Competenze
- Articolo 17 Composizione
- Articolo 18 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 19 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III Il Presidente e la Giunta

- Articolo 20 Nomina del Vice Presidente e degli Assessori
- Articolo 21 La Giunta
- Articolo 22 Il Presidente
- Articolo 23 Il Vice Presidente
- Articolo 24 Norma di rinvio

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 25 Principi della partecipazione

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 26 Principi
- Articolo 27 Organizzazione degli uffici dei servizi
- Articolo 28 Segretario e Vice Segretario
- Articolo 29 Direzione dell'organizzazione
- Articolo 30 Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori
- Articolo 31 Funzione della direzione di settore
- Articolo 32 Collaborazione fra Enti
- Articolo 33 Forme di gestione

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

- Articolo 34 Finanze dell'Unione e servizio finanziario
- Articolo 35 Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 36 Gestione finanziaria
- Articolo 37 Revisione economica e finanziaria
- Articolo 38 Controlli interni

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

- Articolo 39 Atti regolamentari
- Articolo 40 Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento
- Articolo 41 Rinvio

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 267/2000, così come modificato dal d.l.95/2012, e tenuto conto dell'obbligo della gestione associata delle funzioni che va ad interessare tutti i Comuni fino a cinquemila abitanti, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo "**Unione di Comuni Cinquecittà**".

2. L'Unione è composta dai Comuni di : Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia.

3. L'adesione degli altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Articolo 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente Locale costituito da più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza..

2. L'Unione di Comuni Cinquecittà secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di autonomie locali e del presente regolamento, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità Comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

3. L'Unione di Comuni Cinquecittà, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi Comunali, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui a precedente comma.

Articolo 3 Obiettivi programmatici

Sono obiettivi prioritari dell'Unione :

- a) Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico della bassa Ciociaria, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazioni di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro culturali;
- b) Favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) Esercitare un efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

- e) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f) Attuare metodologie di consultazione con gli organi dei Comuni aderenti al fine di concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse.

Articolo 4

Principi

1. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, trasparenza, pari opportunità, sussidiarietà e policentrismo.
2. L'Unione, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale ed il loro concorso, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

Articolo 5

Criteri generali di azioni

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti Pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai quindici anni.

Articolo 6

Diritti e valori fondamentali

1. L'Unione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.
3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della Comunità nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di Comunicazione di massa e delle reti informatiche.
5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

8. Fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.

9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

Articolo 7 **Sviluppo civile e sociale**

1. L'Unione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, l'Unione, tra l'altro:

- a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
- b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;
- c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e Comunità;
- d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e Comunità;
- e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio;
- f) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;
- g) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;
- h) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
- i) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;
- j) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. L'Unione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. L'Unione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive Comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.
2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che lo sviluppo dell'area del Sud della Ciociaria.
3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli Comuni.
4. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Articolo 9

Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

1. L'Unione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa Comunitaria.
2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.
3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle Comunità locali.

Articolo 10

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Piedimonte San Germano. I suoi organi possono riunirsi anche in località diverse, purchè ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. Il distintivo del Presidente dell'Unione è una fascia di colore giallo, recante la scritta dell'Unione Cinquecittà e lo stemma della Repubblica italiana.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 11 Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli Enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla.
2. In caso di fusione e/o di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dei Comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a) all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;
 - b) ai singoli Comuni, che vi subentreranno pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità sopra indicate.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindacato del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Cassino.

Art. 12 Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con un preavviso di sei mesi previa deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il recesso diviene operativo dal 31 Dicembre dell'anno in cui il recesso stesso viene deliberato.
2. Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti con l'esclusione dei servizi appaltati a soggetti terzi fino alla scadenza naturale del contratto in essere.
3. Non è ammesso il recesso qualora esistano motivi ostativi connessi a contenziosi in atto e/o all'esistenza di situazioni debitorie accertate verso l'ente.

TITOLO II COMPETENZE

Articolo 13 Oggetto

- 1 .Ai sensi del presente Statuto, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa, le competenze amministrative inerenti alle seguenti funzioni e servizi:

- a) Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili;
- b) La polizia municipale;
- c) Le attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani e di rilascio delle relative autorizzazioni, nonché l'apertura dello "sportello unico";
- d) Lo sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale;
- e) La programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale,
- f) La predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;
- g) La realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali ad esempio: impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, scuolabus, ricoveri per cani, strutture di interesse pubblico, ecc.);
- h) La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
- i) L'applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;
- j) La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni non che la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale ai sensi della normativa vigente;
- k) La gestione degli appalti di servizio, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche.

2. Sono altresì affidate all'Unione in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunali. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.

3. All'Unione di Comuni Cinquecittà possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Articolo 14

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli Comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità

finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e ad essa gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di una inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con la modalità di cui al comma quattro del precedente articolo 6.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Articolo 15 Organi e status

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

2. Ai componenti gli organi di governo dell'Unione si applicano le norme di status giuridici ed economico degli amministratori locali.

3. Ai componenti gli organi di governo dell'Unione non possono essere attribuite indennità, gettoni o emolumenti in qualsiasi titolo. Spettano ad essi unicamente il rimborso delle spese di viaggio per lo svolgimento delle attività ed il rimborso delle spese nel caso di missione sostenuta per conto dell'Unione.

Capo II - Il Consiglio

Articolo 16 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione proprie del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuali, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed a investimenti e che determini, su questa base la priorità di intervento.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Articolo 17 Composizione

1. Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è fissato in 16 pari al numero dei consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione dell'Unione.

2. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati, nonché di due consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari. Qualora in tal modo non si raggiunga il numero dei componenti, sia in difetto che in aumento, si procede con riduzioni/incrementi in ragione del numero degli abitanti dei singoli Comuni aderenti all'Unione

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Sindaci aderenti all'Unione.

4. Il Presidente nomina i membri della Giunta, tra cui Vice Presidente. Gli stessi devono essere nominati fra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti all'Unione in un numero massimo non superiore ad $1/3$, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri. Dovrà essere garantita a ciascun comune dell'Unione la rappresentanza in Giunta.

5. La prima seduta del Consiglio si tiene nel paese con maggior numero di abitanti ed è presieduta dal Sindaco di tale Comune.

6. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente del Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

7. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi della lettera a).

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato

2. Esercitano le funzioni e godono delle procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 19

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Per le dimissioni dalla carica di consigliere trova applicazione la normativa prevista per i Consigli Comunali.
2. La decadenza e le dimissioni da consigliere determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.
3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza fra i propri membri nel Consiglio dell'Unione.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Articolo 20

Nomina del Vice Presidente e degli Assessori

1. Il Presidente dell'Unione nomina, tra i Sindaci e i componenti delle Giunte, dei Comuni aderenti, i componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua nomina. Nella stessa seduta dà inoltre Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente ai sensi del comma 1.

Articolo 21

La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui si riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando su corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano della legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Direttori e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art.42 lett. i) e l) del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento., con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabilite in atti fondamentali del Consiglio.

Articolo 22 Il Presidente

Il Presidente, presiede la Giunta, verifica il regolare funzionamento degli uffici e all'esecuzioni di atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni Comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Articolo 23 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 24 Norma di rinvio

Si applicano agli organi dell'Unione e a i loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 25 Principi della partecipazione

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni Cinquecittà, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrativo, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento .
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26 Principi

1. L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tenere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione di Comuni Cinquecittà assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura in oltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Articolo 27 Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
3. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontale e verticale, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 28

Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci.
2. Il Segretario, oltre i compiti spettatigli per legge, nel rispetto direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nella attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Salve le competenze di legge, in assenza del Direttore generale, il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni circolari.
4. Il Segretario esercita le funzioni attribuite al Segretario comunale a norma dell'art. 97, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ad eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente regolamento o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
6. Dietro impulso del Presidente, il Segretario predispone ed aggiorna, oltre ai regolamenti di cui al precedente comma, altresì schemi di bando di gara e di concorso, norme generali per la predisposizione dei capitolati d'oneri-tipo per l'affidamento di servizi pubblici locali nonché le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza con riguardo all'attività contrattuale dell'Ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'automa e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.
7. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Presidente abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
8. Le funzioni del Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.
9. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti locali.

Art. 29

Direzione dell'organizzazione

1. L'Ente può procedere alla nomina di un Direttore generale a cui affidare la direzione complessiva dell'Ente stesso. In caso di nomina, il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare, il Direttore:
 - a) Provvede ad attuare indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive che gli verranno impartite dal Presidente;
 - b) Sovrintende alla gestione e coordina le attività dei responsabili di settore attraverso direttive, disposizioni e altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
 - c) Predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione;

- d) Concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- e) Coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- f) Coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani o programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

2. L'incarico del Direttore può essere affidato dal Presidente, previo atto di indirizzo della Giunta, ad un esperto tramite contratto a tempo determinato o al Segretario dell'Unione. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità di esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

3. L'incarico del Direttore dell'Unione viene conferito per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.

4. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento dell'attività amministrativa.

Articolo 30

Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, ove nominato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso.

Articolo 31

Funzione della direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Direttore, ove esista, o al Segretario in caso contrario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare per porvi rimedio.

3. Ai responsabili di settore competono le funzioni e le responsabilità previste all'art.107 del d.lgs. 267/2000.

4. I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza e del settore e coordinano l'attività dell'unità organizzative che dipendano da loro. Il Responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

Articolo 32

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni Comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente, economica e trasparente.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando. L'Unione ed i Comuni a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del personale dei Comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Articolo 33

Forme di gestione

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azione ed in consorzio con gli altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 5 e dall'art. 20 del d.lgs 16 agosto 2000, n. 267 e secondo quanto disposto dagli artt. 112 e 114 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 34

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 2 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione di uno o più Comuni.

Articolo 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione revisionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'Art. 46, comma 3, della legge 18 agosto, n°267.

Articolo 36

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio sono sottoposti all'esame del Responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi e dagli effetti dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
2. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha un oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del Responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
3. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed modi del loro svolgimento,

contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella relazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i

dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

5. Il regolamento di contabilità, redatto di esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Articolo 37 **Revisione economica e finanziaria**

1. I revisori dei conti sono eletti tramite sorteggio, nelle modalità indicate dall'art. 16, comma 25 del dl 138/2001 e secondo le disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

2. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

3. I Revisori collaborano con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo; esercitano, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

4. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Articolo 38 **Controlli interni**

In conformità ai principi dettati dagli articoli 147 bis e ss. del d.lgs n. 267/2000 l'Unione attiva i controlli interni ivi previsti e li disciplina tramite uno specifico regolamento.

In particolare, il regolamento di contabilità può prevedere metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, nonché la verifica dell'equilibrio economico finanziario e della gestione degli organismi esterni facenti capo all'Unione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Articolo 39 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione si avvarrà dei regolamenti attuativi dello del Comune ove ha la sede l'Unione, purchè compatibili con le norme contenute nel presente Statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Articolo 40 Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs 267/2000
2. È fatto obbligo ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione di dare comunicazione ai rispettivi Consigli comunali, nella prima seduta utile, delle intervenute modifiche statutarie deliberate dal Consiglio dell'Unione.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme sostitutive, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente regolamento sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Articolo 41 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto applicabili.
2. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente Statuto saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Tribunale più vicino al territorio dell'Unione.

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà n° 12 del 22 MAGGIO 2014

